

**- PARTE SPECIALE F -**

**REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE  
DELL'ORDINE DEMOCRATICO**

## **I REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO**

### **1. I reati con finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico richiamati dall'articolo 25-quater del d.lgs. 231/2001**

L'articolo 25-quater del d.lgs 231/2001 non richiama specificatamente una serie di reati, bensì fa un generico riferimento ai "Delitti con finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico" previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, nonché all'articolo 2 della Convenzione Internazionale del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

Di seguito quanto riportato dall' art. 2 della Convenzione Internazionale:

1. Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell'intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere:

a) un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell'allegato;

b) ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi.

2. <omissis>

3. Affinché un atto costituisca reato ai sensi del paragrafo 1, non occorre che i fondi siano stati effettivamente utilizzati per commettere un reato di cui ai commi a) o b) del paragrafo 1 del presente articolo.

4. Commette altresì reato chiunque tenti di commettere reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

5.<omissis>

I trattati richiamati dall'articolo sono numerosi e fanno riferimento a diverse convenzioni internazionali aventi l'obiettivo di reprimere gli atti di terrorismo. (A titolo esemplificativo si riportano: Protocollo per la repressione di atti illeciti diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale (Roma, 10 marzo 1988), Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici con esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 dicembre 1997, ecc.)..

## **2. Le attività individuate come potenzialmente sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 con riferimento ai reati societari**

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 quater del d.lgs. 231/2001 (Reati Finanziamento al terrorismo).

Di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati societari:

- Utilizzo improprio dei locali di proprietà della Banca, in particolare di quelli non strumentali ceduti in locazione - Logistica ed economato
- Svolgimento di operatività finanziaria con nominativi inseriti nelle liste "nominativi sospetti" – Servizi bancari tipici e Incassi e Pagamenti
- Esecuzione di operazioni "estero" che favoriscono un soggetto sospettato di finanziamento al terrorismo omettendo i controlli previsti o identificando in modo non corretto un cliente allo scopo di non far emergere la sua operatività – Estero;
- Elargizione o raccolta di fondi a soggetti con potenziali legami con il terrorismo - Relazioni Esterne.

### **3. Il sistema dei controlli e i presidi a mitigazione dei rischi reato**

Per ognuna delle attività sensibili identificate sono stati individuati i sistemi dei controlli e i presidi in essere a mitigazione dei rischi reato in riferimento ai reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico:

- La Banca garantisce la conformità dell'operatività alle disposizioni vigenti in materia di antiterrorismo/antiriciclaggio, avvalendosi di specifici applicativi in grado di consultare le basi dati dei nominativi sospetti di finanziamento al terrorismo.
- Gli uffici preposti, in conformità alle vigenti prescrizioni di legge ed al ruolo rivestito nei rapporti con i fornitori e/o clienti, approntano e consultano le liste antiterrorismo predisposte dagli organismi ufficiali.
- Controlli automatici sui nominativi sospetti di terrorismo e Paesi con cui è vietato dalla normativa operare (Black List).
- La Banca vieta di concludere operazioni ovvero aprire nuovi rapporti a favore di soggetti - persone fisiche o persone giuridiche - i cui nominativi siano contenuti nelle Liste antiterrorismo.
- Presenza di presidi informatici (blocchi ed alert) previsti per evitare l'operatività con soggetti a rischio (iscritti nelle black list – alimentate dall'outsourcer informatico, ovvero da info provider).
- Tracciabilità delle attività sia a livello di sistema informatico sia in termini documentali.
- Prevedere l'assegnazione di responsabilità per quanto attiene alla gestione delle operazioni potenzialmente sospette di finanziamento al terrorismo
- L'attuale procedura informatica esegue un controllo automatico di possibili nominativi segnalati nelle liste riconducibili a fenomeni di terrorismo sono nelle fasi di accensione/variazione anagrafica e in sede di adeguata verifica (verifica KYC). Per tutti gli altri ambiti (es. nominativi/debitori di effetti anticipati, intestatari di assegni circolari emessi, la stessa verifica automatica non è attuata.
- In fase di aggiornamento la regolamentazione estero anche per gli aspetti inerenti alla fiscalità

4. Allegato – Matrice Processi – Reati 231

Reati 231/2001		REATI CON FINALITA' DI TERRORISMO
<b>Tassonomia processi ABILAB</b>		Tutti i reati di cui art. 25- quater del D. Lgs. 231/2001 (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico, Condotte con finalità di terrorismo, ecc..)
APERTURA CONTO CORRENTE	Attività legata alla lavorazione della richiesta di apertura di un conto corrente: identificazione del cliente, verifica della sussistenza dei requisiti legislativi e aziendali, inserimento dati in procedura, firma contratto e archiviazione.	X
EMMISSIONE CERTIFICATO DI DEPOSITO	Attività di emissione di certificati di deposito, nominativi e al portatore.	X
COLLOCAMENTO POLIZZE	Processo di promozione e vendita di polizze assicurative rami vita e danni di terzi.	X
CONCESSIONE CREDITO	Processo finalizzato alla concessione dei fidi alla clientela, comprendente la fase di istruttoria e di delibera.	X
INCASSI E PAGAMENTI	Processo di gestione delle operazioni di movimentazione di denaro tramite disposizione di incassi o pagamenti per conto del cliente.	X
GESTIONE BONIFICI	Processi di trasferimento fondi tra clienti di banche diverse (bonifici) o della stessa banca (girofondi). I fondi possono avere come destinazione banche italiane o estere. Sono considerati tutti i	X
PAGAMENTI CREDITI DOCUMENTARI IM	Attività di ricezione, a fronte di crediti documentari disposti su altre banche dietro incarico di clientela importatrice, della documentazione dalla banca dell'esportatore, esame di conformità a quanto disposto nel credito documentario della stessa e successivo pagamento.	X
INCASSI CREDITI DOCUMENTARI EXPO	Attività di ricezione, a fronte di crediti documentari aperti sulle casse della banca, dalla clientela esportatrice (con eventuale supporto consulenziale), esame e invio alla banca disponente il credito documentario della documentazione richiesta dallo stesso per il	X
GESTIONE CARTE DI DEBITO E PREPAGATE	Processo di gestione delle attività correlate al rilascio, attivazione, rendicontazione, rinnovo ed estinzione di carte di debito e/o carte prepagate a clienti.	X
GESTIONE RISORSE INFRASTRUTTURALI E SERVIZI GENE	Espletamento accentrato delle risorse infrastrutturali e dei servizi generali di supporto per la rete e per le strutture aziendali.	X